

STATUTO

IL GELSOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROPANI CZ VIA GRAMSCI 99

Numero REA: CZ - 176631

Codice fiscale: 02754570790

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2007 - Statuto completo	2
--	---

	n. 99.	
	---Detto statuto composto da numero 40 (quaranta) articoli,	
	mi viene consegnato dal Presidente e viene allegato al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A".	
	---Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
	sciolta l'Assemblea alle ore nove e minuti venti (9,20).	
	---La parte mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiaran-	
	do di averne esatta conoscenza.	
	Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia su pagine	
	tre e quanto della quarta sin qui di un foglio, io Notaio ho	
	dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle	
	ore nove e minuti venticinque (9,25).	
	F.to:	
	Alfieri Giuseppina	
	Rocco Guglielmo	
	ALLEGATO "A" AL N. 21.576 DI RACCOLTA	
	STATUTO SOCIALE	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa sociale deno-	
	minata "IL GELSOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede	
	in Cropani.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	

	tuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle co-	
	operative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la discipli-	
	na cooperativistica.	
	Presso la sede sociale si intende eletto, limitatamente agli	
	atti relativi al rapporto sociale, il domicilio di ogni socio.	
	ART. 2 - La durata della Cooperativa viene stabilita dalla	
	data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - Lo scopo mutualistico che i soci intendono persegui-	
	re è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale,	
	tramite la gestione in forma associata, alle migliori condi-	
	zioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, l'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità.	
	Per conseguire tali scopi la Cooperativa potrà convenzionarsi	

	con gli Enti locali, con le Regioni e con qualsiasi altra i-	
	stituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carat-	
	tere pubblico e privato, nonchè aderire ad altri organismi e-	
	conomici o sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperative di lavoro e di servizio nonchè	
	gruppi cooperativi paritetici.	
	ART. 4 - La cooperativa è un'organizzazione non lucrativa di	
	utilità sociale senza fine di lucro ed ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma	
	non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicap-	
	pate e con ritardi di apprendimento, ai bisogni di persone	
	anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esi-	
	stenza, nonchè di minori.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	

	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centro di servizio	
	appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pub-	
	blici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficien-	
	ti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	R.S.A.;	
	- Servizi e centri di riabilitazione; Moto-	
	ria-cardiologica-psichiatrica;	
	- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turi-	
	simo sociale;	
	- centri residenziali per minori, tossicodipendenti, gruppo	
	famiglia e gruppo appartamento, case protette e per l'acco-	
	glienza temporanea per donne in difficoltà, gestanti o puer-	
	pere;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-	
	te e di affermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa può comunque svolgere qualsiasi attività pre-	

	vista dall'art. 1 comma 1 lettera a) legge 381/91: gestione	
	servizi sociosanitari ed educativi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	ART. 5 - Alla cooperativa si applicano, per quanto non previ-	
	sto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	SOCI	
	ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano com-	
	piuto la maggiore età, che siano capaci di agire, che eser-	
	citino arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività	
	della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva	

	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, pos-	
	sano collaborare al raggiungimento dei fini sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenza diretta o indiretta, im-	
	prese in concorrenza con la Cooperativa, salvo specifica au-	
	torizzazione dell'Assemblea ordinaria e ad eccezione dei soci	
	che prendono parte alla costituzione della società, per i	
	quali è già nota la loro qualifica.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggetta alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	ART. 7 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge e per un periodo non superiore a cinque	
	anni, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	

	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	

	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dal presente statuto. il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coope-	
	rativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinari all'interessato, secondo	
	le modalità e gli effetti previsti dal presente statuto.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto.	
	ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguen-	
	ti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domi-	
	cilio, cittadinanza e titolo di studio, ovvero, in caso di	
	persone giuridiche, la denominazione, la sede, l'oggetto so-	
	ciale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la	
	rappresentanza legale ed allegata la copia dell'atto costitu-	
	tivo e dello statuto vigenti;	
	b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o della	
	condizione professionale;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	sociali;	
	e) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà mai essere inferiore all'ammontare del minimo deli-	
	berato dall'assemblea e comunque mai inferiore al limite mi-	
	nimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	

	soria disciplinata nel presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro	
	sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale. La delibera	
	di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e sarà	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della coope-	
	rativa di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea	
	per la modifica dello statuto.	
	Il tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrati-	
	vo, sul libro soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modifica dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda, l'Organo amministrativo	
	dovrà motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comuni-	
	carla all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro sessanta	
	giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazio-	
	ne. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo	
	amministrativo, quest'ultimo sarà tenuto a recepire quanto	

	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	ART. 9 - I soci sono obbligati:	
	1) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei ter-	
	mini previsti dai successivi articoli;	
	2) a versare la tassa di ammissione, che non sarà restituita	
	in alcun caso;	
	3) a versare il sovrapprezzo, eventualmente determinato dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	ART. 10 - I soci che non partecipano all'amministrazione han-	
	no diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svol-	
	gimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documen-	
	ti relativi all'amministrazione.	
	ART. 11 - I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite	
	di età pensionabile o comunque abbiano diritto a pensione ai	
	sensi delle norme previdenziali, possono diventare soci ono-	
	rari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea ordinaria.	
	Possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibe-	
	ra dell'assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi par-	
	ticolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.	
	ART. 12 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	

	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè cedute, senza	
	l'autorizzazione dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società dovrà iscrivere nel libro	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedu-	
	re arbitrali disciplinate nel presente statuto.	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 13 - La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è persona giuridica.	
	ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può rece-	
	dere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali e in ogni altro caso in	
	cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lette-	
	ra raccomandata alla società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il	
	recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo dovrà darne immediata comunicazione al socio	
	il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al pre-	
	sente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessa-	
	to a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 15 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio che:	
	a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa de-	
	dotta nel contratto sociale	
	c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei	
	Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	d) si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-	

	scritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la Cooperativa;	
	e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 6;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o con-	
	traria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla co-	
	operativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto	
	sociale,	
	h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per rea-	
	ti comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici, non chè per reati che, per le modalità di esecuzione	
	e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo di raccomandata	
	con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali	
	disciplinate nel presente statuto.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione, fatta a cura	
	dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	ART. 16 - I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versato, oltre alla eventuale rivalutazione nei modi previsti	

	dal presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa opera-	
	tivo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	se versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa	
	e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio può essere corrisposta in più rate, unita-	
	mente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.	
	ART. 17 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi	
	al rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si ma-	
	tura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	Gli eredi questi dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od	
	atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che	
	sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un u-	
	nico delegato alla riscossione medesima.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla coo-	
	perativa possono richiedere di subentrare nella partecipazio-	
	ne del socio deceduto.	

	L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, pre-	
	vio accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedu-	
	re previste dal presente statuto.	
	ART. 18 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei ter-	
	mini suddetti e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute, con delibera dell'organo amministrativo, al fondo di	
	riserva.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le	
	modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può e-	
	mettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo	
	111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	

	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	RISTORNI	
	ART. 20 - In sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ri-	
	partizione dei ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I	
	criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qua-	
	lità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 21 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e for-	

	mato da:	
	- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale	
	non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leg-	
	gi vigenti, detenute dai soci cooperatori;	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente art. 17;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'as-	
	semblea e/o previsto dalla legge;.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 22 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	

	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 23 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	ART. 24 - La delibera sulla distribuzione degli utili provve-	
	de a destinarli:	
	a) alla riserva legale in misura non inferiori al trenta per	

	cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI	
	ART. 25 - I soci decidono sulle materia riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè:	
	a) sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono	
	alla loro approvazione;	
	b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rap-	
	presentano un terzo dei voti esprimibili in assemblea genera-	
	le sottopongono alla loro approvazione.	
	Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assem-	
	bleare.	
	ART. 26 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convoca-	
	ta dagli amministratori mediante avviso contenente deve con-	
	tenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di	
	giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale	
	seconda convocazione dell'adunanza, che non può svolgersi	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli altri	

	aventi diritto con mezzi che garantiscano la tempestiva in-	
	formazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo	
	di convocazione uno dei seguenti:	
	---a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data	
	dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati forni-	
	ta di avviso di ricevimento;	
	---b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta	
	elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro	
	la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto	
	(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, speci-	
	ficando la data di ricevimento.	
	---Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-	
	tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'as-	
	semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara-	
	no di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordi-	
	ne del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o nel terri-	
	torio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.	
	ART. 27 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria	

	che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti,	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Le decisioni inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo,	
	il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci ovvero l'approvazione di regola-	
	menti interni, saranno legittimamente assunte solo con il vo-	
	to favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	
	ART. 28 - Per le votazioni si procederà normalmente con il	
	sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea stessa.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi.	
	Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualun-	
	que sia l'importo della quota posseduta; i soci persone giu-	
	ridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazio-	

	ne all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al nume-	
	ro dei loro membri.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-	
	bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità	
	e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deli-	
	berazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che , dopo averne ri-	
	cevuto richiesta da parte dell'organo amministrativo, non	
	hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei	
	cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclu-	
	sione.	
	ART. 30 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio.	
	La delega, conferita per iscritto, deve essere conservata fra	
	gli atti sociali.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.	
	ART. 31 - La società può essere amministrata, alternativamen-	
	te, su decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	---Per organo amministrativo si intende l'amministratore uni-	

	co oppure il consiglio di amministrazione.	
	---In caso di nomina di un consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione può essere affidata anche a non soci,	
	purchè la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci co-	
	operatori. L'Amministratore Unico deve essere scelta unica-	
	mente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito	
	alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono	
	rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	---Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni	
	esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli am-	
	ministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita u-	
	n'indennità di cessazione di carica (costituibile anche me-	
	diate accantonamenti periodici e pure con sistemi assicura-	
	tivi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribu-	
	zione di una percentuale di partecipazione agli utili.	
	---In mancanza di determinazione del compenso, si intende che	
	gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	---Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di	
	essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le de-	
	cisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi ammini-	
	stratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della	

	carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra,	
	la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.	
	---I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della for-	
	ma di amministrazione originariamente prescelta e gli ammini-	
	stratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	Art. 32 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un presidente.	
	---Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte	
	in adunanza collegiale.	
	---Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente infor-	
	mati sulle materie da trattare.	
	---La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	---Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora del-	
	la riunione, nonchè l'ordine del giorno.	
	---Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche al-	
	trove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato	
	membro dell'Unione Europea.	

	---	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono va-
		lide, anche senza convocazione formale, quando intervengono
		tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nomi-
		nati.
	---	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono
		svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle
		seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
		a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
		segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-
		la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-
		re svolta la riunione in detto luogo;
		b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-
		tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento
		della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-
		tazione;
		c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
		adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-
		zazione;
		d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
		discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-
		l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-
		tere documenti.
	---	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammi-
		nistrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede
		la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in

	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza asso-	
	luta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Art. 33 - L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.	
	---In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti	
	ai poteri degli amministratori.	
	---Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, que-	
	sto può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In que-	
	sto caso si applicano le disposizioni contenute nei commi	
	terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel-	
	l'art. 2475, quinto comma, del codice civile, nonchè i poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.	
	---Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Art. 34 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	---In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	

	---	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,
		agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro
		conferiti nell'atto di nomina.
	ART. 35 - E'	facoltà dei soci, con apposita delibera assem-
		bleare, nominare:
	- o il Collegio Sindacale	che dovrà essere nominato e che o-
		pererà ai sensi del successivo art. 36,
	- o un Revisore	che dovrà essere nominato e che opererà ai
		sensi del successivo art. 37.
	La nomina del Collegio Sindacale	è invece obbligatoria veri-
		ficandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice Civi-
		le. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato
		ed opererà ai sensi del successivo art. 36.
	Art. 36 - Il Collegio Sindacale	si compone di tre membri ef-
		fettivi e di due supplenti, conformemente al disposto del-
		l'art. 2397 del Codice Civile. Il Presidente del Collegio
		Sindacale è nominato dai soci con la delibera di nomina del
		Collegio stesso.
	Per la nomina, la cessazione,	la sostituzione dei Sindaci si
		applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguen-
		ti del Codice Civile.
	Il Collegio Sindacale ha i doveri	ed i poteri di cui agli ar-
		ticoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile; al Collegio Sinda-
		cale spetta anche l'esercizio del controllo legale dei conti
		(salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto

	investito del controllo legale dei conti il Collegio Sindaca-	
	le dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabi-	
	li iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	E' possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del Col-	
	legio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione purchè	
	sia consentito effettuare accertamenti e porre in essere tut-	
	te quelle attività che devono risultare dal verbale; in par-	
	ticolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazio-	
	ni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di parte-	
	cipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti, di richiedere che siano riportate nel	
	verbale le proprie dichiarazioni nonchè le motivazioni del	
	proprio eventuale dissenso.	
	Art. 37 - In alternativa al Collegio sindacale, o nei casi	
	previsti dalla legge, il controllo legale dei conti della so-	
	cietà può essere esercitato da un revisore iscritto nel Regi-	
	stro istituito presso il ministero della Giustizia.	
	Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si	
	applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e se-	
	guenti del Codice Civile.	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 38 - La cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dalla legge.	
	---La competenza per decidere od accertare tutte le cause di	
	scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto	
	spetta all'assemblea; spetta all'organo amministrativo curare	
	i relativi adempimenti pubblicitari.	
	---La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza del-	
	l'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità	
	di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di li-	
	quidazione.	
	---Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la re-	
	voca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previ-	
	ste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile.	
	---Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme	
	seguenti:	
	a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza asso-	
	luta dei suoi membri;	
	b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei li-	
	quidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;	
	c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne	
	sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri median-	
	te avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio	
	dei liquidatori si riunirà, comunque, validamente, anche sen-	

	za convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi	
	componenti;	
	d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori	
	saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i	
	componenti presenti alla riunione.	
	---Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice	
	civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto	
	dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro	
	delle imprese.	
	---Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ov-	
	vero al collegio dei liquidatori compete il potere di compie-	
	re tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con fa-	
	coltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco	
	l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denun-	
	zie, nominare procuratori speciali per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	ART. 39 - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in confor-	
	mità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto del-	
	l'art. 2514 lettera c) del codice civile.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 40 - Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle	
	nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del	

	pubblico ministero) aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i così, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di concilia-	
	zione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di catanzaro, con gli effetti pre-	
	visti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la	
	legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-	
	sterio) non risolta tramite la conciliazione, come sopra pre-	
	vista, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presi-	
	dente della Camera di Commercio di Catanzaro, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto desi-	
	gnato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del luogo	
	in cui ha sede la cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere, entro 30 giorni, in via rituale se-	
	condo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	

34 di 34